



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

17/2012
MARZO/8/2012 (*)
30 Marzo 2012

NESSUN RIMBORSO D'IMPOSTA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE A FAVORE DI COLORO CHE RISULTINO ESSERE DEBITORI VERSO L'AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER IMPORTI SUPERIORI A € 1.500,00.

L'Agenzia delle Entrate, **con provvedimento del 24 febbraio 2012**, ha definito le **tecniche di trasmissione dei flussi informatici di cui all'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973**, così come novellato dall'art. 2 comma 13 del D.L. n. 262/2006 convertito con modificazioni nella legge 286/2006.

Tale norma prevede che **l'A.d.E., prima di effettuare un rimborso d'imposta, deve verificare se a carico del beneficiario risultino iscritte a ruolo somme. In caso positivo, è tenuta – previa sospensione del rimborso**

e messa a disposizione dell'Agente per la Riscossione della relativa somma - a trasmettere all'Equitalia un'apposita segnalazione.

Tale preclusione **non opera nei confronti dei seguenti soggetti:**

- **beneficiari di rimborsi non superiori ad € 60,00;**
- **deceduti;**
- destinatari di una **procedura concorsuale;**
- che abbiano maturato il diritto al rimborso a seguito di una sentenza **definitiva ovvero a conclusione di un procedimento di reclamo o mediazione.**

Ricevuta la segnalazione, l'Agente per la riscossione deve verificare se il Contribuente, beneficiario del rimborso, ha debiti esattoriali, sia di natura tributaria sia previdenziale, di importo superiore alla fatidica soglia di € 1.500,00 (si ricorda che tale limite rappresenta un evento impeditivo anche per la compensazione in F24 dei crediti tributari – *cfr. D.L. n. 78/2010 art. 31 c. 1; circ. A.E. n. 13/E del 11/03/2011*).

Naturalmente **non assumono rilievo**, ai fini del "blocco", **i ruoli che siano già oggetto di un provvedimento di sospensione della riscossione.**

Il documento dell'Agenzia delle Entrate del 24 febbraio u.s. stabilisce anche i **tempi concessi ad Equitalia** per l'espletamento della procedura.

In particolare, è previsto che **l'A.d.R:**

- **entro 12 giorni dal ricevimento della segnalazione fornisca i nominativi dei soggetti con esposizione debitoria superiore ad € 1.500,00. Tale soglia deve essere determinata considerando le somme iscritte a ruolo, i rateizzi non regolarmente onorati, gli interessi e le somme accessorie maturate sulle somme dovute dal Contribuente inadempiente;**
- **nelle more del completamento della procedura "compensativa", sospenda tutte le azioni di recupero nei confronti del debitore;**

- **notifichi al contribuente una apposita "proposta di compensazione";**
- **Entro 80 giorni dalla notifica della proposta di compensazione, qualora la stessa non abbia avuto esito favorevole, proceda alla revoca della sospensione delle azioni di recupero.**

Entro 5 giorni dal ricevimento della risposta del Contribuente, o, in caso di mancata risposta, entro 5 giorni dalla scadenza del termine di 80 giorni di cui sopra, l'AdR informa l'Agenzia delle Entrate in merito all'esito del tentativo di compensazione.

- **In caso di rifiuto del Contribuente, o di mancata risposta, Equitalia avvia la riscossione coattiva** agendo sulle somme che l'AdE aveva messo a sua disposizione sulla contabilità speciale;
- **In caso di accettazione della proposta di compensazione, l'AdR procederà ad acquisire le somme, originariamente destinate al rimborso fiscale, per estinguere i debiti del Contribuente rilasciando allo stesso apposita quietanza.** Il tutto, naturalmente, nel limite dei debiti esistenti, svincolando quindi l'eventuale somma da rimborsare residua.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA